

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PREMESSA

Come è noto il D.Lgs. n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità, i tempi e gli oggetti del sistema di "valutazione" nelle pubbliche amministrazioni, introducendo nuove forme di valutazione - quali la valutazione della performance organizzativa - e riformando i soggetti/attori del processo di valutazione.

Secondo il nuovo assetto disegnato dall'intervento riformatore, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione delle performance è svolto, secondo quanto previsto dall'articolo 7, co. 2, lett.a) del citato decreto, dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Relativamente alla costituzione di organismi di valutazione negli enti locali, come l'ANCI (linee guida "L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli enti locali: le prime linee guida dell'Anci" del 4 febbraio 2010 e del giugno 2010) ha già avuto modo di chiarire, i Comuni, per effetto di quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs n. 150/2009 sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009; tale ultima disposizione individua l'Organismo indipendente di valutazione come uno dei soggetti che concorrono a costituire il sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, caratterizzato in primo luogo dal requisito dell'indipendenza e chiamato:

- a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi
- a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti/responsabili di settore

Per espressa previsione dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 150/2009, peraltro, non trovano applicazione negli enti locali le disposizioni recate dall'articolo 14 del medesimo decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione; sussiste, quindi, piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni, anche differenziate rispetto a quelle previste dal citato articolo 7, dell'O.I.V.

Pertanto, poiché la fonte principale dei controlli per gli enti locali resta l'articolo 147 del D.Lgs. 267/2000, non espressamente derogato dal D.Lgs. n. 150/2009, che riconosceva e riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'articolo 3, co. 1, lett. d), D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, l'OIV non sostituisce, nelle amministrazioni locali, il Nucleo di Valutazione, fermo restando che, ove a suo tempo già attivato, lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009.

Del resto, la stessa CIVIT, con delibera n. 121/2010, ha avuto ulteriormente modo di chiarire che *"considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione"*.

Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. Di converso, nell'ipotesi in cui il comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo

14, tale organismo non può essere definito come “ Organismo indipendente di valutazione”. (Tale orientamento è stato confermato dalla delibera CIVIT del 6 novembre 2012 n. 23/2012).

Ne deriva che, anche al di là del nome attribuito all'organismo, resta facoltà di ciascun comune optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate dal più volte citato art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009.

Alla luce di ciò, dunque, si deve concludere che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, tutte le amministrazioni locali sono tenute ad adeguarsi ai principi evincibili dall'articolo 7 del medesimo decreto, secondo le seguenti modalità:

- qualora le amministrazioni costituiscano ex novo un organismo deputato alla valutazione oppure riformino i preesistenti nuclei di valutazione istituendo organi espressamente qualificati come Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell'articolo 7, co. 2, lettera a) ed espressamente dotandoli, tramite il richiamo all'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009, delle funzioni ivi assegnate, le stesse sono tenute ad applicare nel dettaglio le previsioni recate dall'articolo 14 stesso e a conformarsi alle indicazioni contenute nelle delibere CIVIT n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010 e n. 12/2013 e sono tenute, inoltre, ai sensi dell'articolo 14, a richiedere il parere preventivo della Commissione prima di procedere ad affidare l'incarico ai singoli componenti; qualora invece le amministrazioni riformino i preesistenti nuclei di valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati alla valutazione ai sensi dell'articolo 7, co. 2, lett. a) e coerentemente con la ratio complessiva del d.lgs n. 150/2009, non richiamando espressamente, in applicazione, l'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009, optando, invece, per una diversa denominazione ed articolazione funzionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'articolo 14 e le relative indicazioni interpretative fornite nelle citate delibere della CIVIT.

Art. 1

Ai sensi del vigente articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:

- valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi ed in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999;
- verifica dell'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.Lgs. n. 150/2009;
- verifica dell'esistenza ed attuazione di un sistema di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000;
- collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1.4.1999 ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e comma 4, del medesimo contratto.

Il Nucleo di Valutazione (in assenza di corrispondenti atti approvati dall'Ente) potrà predisporre e suggerire all'Amministrazione comunale atti inerenti l'attività di sua competenza.

Art. 2

Il nucleo di valutazione è composto da un solo membro, nominato dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto da nominare in tema di valutazione.

Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 3

Il membro del nucleo di valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza (possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea);
- Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel previgente ordinamento degli studi;
- Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.
- non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

- esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti organizzativi e gestionali;
- vista la ridotta dimensione dell'ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.
- valgono inoltre le incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 4

L'importo da corrispondere al membro del nucleo di valutazione è indicato nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determinazione.

La durata del nucleo è di tre anni dalla data di nomina, salvo revoca.

Art. 5

Il responsabile del settore competente in ordine alla gestione delle risorse umane assicura le risorse umane e organizzative necessarie al funzionamento del nucleo di valutazione.

Art. 6

La disciplina di cui al presente regolamento e l'attività svolta sulla base dello stesso dal nominando Nucleo di valutazione troverà applicazione anche in riferimento al periodo decorrente dal 5 maggio 2017, data di istituzione del Comune di Casali del Manco.

Il Nucleo di Valutazione nominato a seguito dell'adozione del presente atto, oltre ad acquisire gli atti dei corrispondenti organi dei Comuni estinti, sarà competente anche in ordine all'attività afferente il periodo 01/01/2017 – 04/05/2017 dei comuni estinti che, in quel periodo, risultavano privi di analogo organo.